

**RICORSO DEL 9 FEBBRAIO 1993 CONTRO LA REPUBBLICA ITALIANA,
PRESENTATO DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

Causa C-40/93
(G.U.C.E. del 12 marzo 1993 n. C 70/10)

Il 9 febbraio 1993 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dall'avv. Enrico Traversa, membro del proprio servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, Centre Wagher, Kirchberg, presso il dott. Roberto Hayder, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

a) constatare che la Repubblica italiana, prorogando con legge 3 1 ottobre 1988, n. 471, fino all'anno accademico 1984/1985, nei confronti dei laureati in medicina, il termine stabilito all'art. 19 della direttiva 781686/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dall'art. 19 della suddetta direttiva di cui sopra e dall'art. 1 della direttiva 781687/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di dentista;

b) condannare la Repubblica italiana alle spese di giudizio.

Mezzi e principali argomenti

Il carattere obbligatorio delle direttive sancite dall'art. 189, terzo comma, del Trattato CEE, implica che la loro attuazione sia realizzata in maniera uniforme in tutta la Comunità. Uno Stato membro non può invocare norme o prassi del proprio ordinamento interno, né circostanze di fatto che si verifichino in sede nazionale, per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini contemplati dalle direttive comunitarie.